



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 5 del 16/03/2020

Determinazione nr. 193 del 16/03/2020

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: CIG. ZBD2C7302E. MONITORAGGI SANTIARI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO N. 02 VISITE URGENTI PER NUOVI ISCRITTI ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l'altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all'arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei relativi vicari in caso di assenza o vacanza;

PREMESSO CHE:

- con propria nota PC/4542/13 del 10/04/2013 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile FVG ha comunicato ai Sindaci della Regione l'obbligatorietà, per i Comuni, di sottoporre a sorveglianza sanitaria i volontari appartenenti ai gruppi comunali di protezione civile;

VISTO il Decreto Regionale FVG. n. 439/PC/2013 del 09/04/2013 di approvazione del Piano di Monitoraggio Sanitario per i volontari di protezione civile e rilevato che lo stesso prevede l'obbligo da parte dei Sindaci di:

- Individuare il medico specializzato in medicina del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Promuovere con la massima celerità lo svolgimento delle visite dei volontari appartenenti al proprio gruppo comunale;
- Conservare l'attestato di "Valutazione di idoneità di ciascuno dei volontari;

Tipo Atto: DIM

ATTESO CHE i volontari che non sono stati sottoposti al monitoraggio sanitario come previsto dalle scadenze di legge, non possono partecipare alle attività di Protezione Civile;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

a. art. 10, comma 1, lettera g-quater), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e al controllo sanitario dei volontari di protezione civile;

b. art. 10, comma 2, ai sensi del quale i finanziamenti di cui alla predetta lettera g-quater possono raggiungere il cento per cento della spesa e possono essere erogati in via anticipata e in unica soluzione con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto;

c. art. 33, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

VISTO il D.P.Reg. 11 febbraio 2019, n. 014/Pres. recante "Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di Protezione Civile, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g-quater) della L.R. 31 dicembre 1986, n.64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)" e rilevato che:

- il "Regolamento" innova la disciplina precedente prevedendo l'erogazione anticipata del finanziamento per il controllo sanitario dei volontari comunali di protezione civile solo a fronte della presentazione di un'istanza da presentarsi all'inizio di ogni esercizio entro il 30 gennaio di ogni anno, con deroga per l'anno in corso per il quale è previsto il termine del 22/03/2019, da inoltrarsi telematicamente mediante accesso alla pagina web istituzionale <http://finanziamenti.protezionecivile.fvg.it>;
- l'art. 5, comma 2, del "Regolamento" definisce quali ammissibili a finanziamento le spese mediche per il controllo sanitario dei volontari di protezione civile – settore tecnico logistico sostenute, per ciascun volontario, con la seguente periodicità:
 - a) quinquennale fino al compimento del sessantesimo anno di età;
 - b) biennale dal compimento del sessantesimo anno di età;

DATO ATTO che con nota prot. 0002765-P-P del 31/01/2020 si è provveduto ad inoltrare debita istanza di contributo ai sensi del regolamento suddetto per un numero di 15 visite di controllo sanitario necessarie per altrettanti volontari di protezione civile del settore tecnico-logistico, per una spesa ammissibile unitaria di € 70,00.= a visita (esclusa IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972, compresa imposta di bollo) e quindi per un importo di contributo richiesto pari a € 1050,00.= (esclusa IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972, compresa imposta di bollo);

RILEVATO che risulta necessario procedere con urgenza all'esecuzione di n. 02 visite di controllo sanitario per n. 02 nuovi iscritti al Gruppo comunale di volontari di protezione civile da impiegarsi in attività di supporto alla popolazione nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19 attualmente in atto;

PRECISATO che sono ammissibili a contributo le spese sostenute per visite sanitarie esperite anche anticipatamente all'assegnazione del contributo medesimo, purché nell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 36, comma 1, che precisa: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50";
- l'art. 37, comma 1, che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- l'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: " 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) [omissis];

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)" come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l'altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il valore del servizio da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, ai sensi del vigente, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all'acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che di seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

RICHIESTO a tal fine per le vie brevi debito preventivo di spesa allo Studio Medico Bosco & Totis con sede in Piazza 2 maggio 1945 n.2- 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) – P.IVA 02692010305 - ;

VISTO il preventivo di spesa 56/20 del 12/03/2020 inviato dalla Studio medico interpellato dal quale si rilevano i seguenti prezzi unitari ritenuti congrui:

- Visita medica per valutazione idoneità volontari di protezione civile comprendente audiometria, spirometria, test ergo-visivo ed esami ematochimici, cadauna: €100,00.= +€ 2,00.= per bollo;
- Visita medica per valutazione idoneità volontari di protezione civile comprendente audiometria, spirometria, test ergo-visivo ed ESCLUSI esami ematochimici, cadauna: € 80,00.=+ €2,00 bollo
- Visita medica per valutazione idoneità volontari di protezione civile in possesso di specifiche abilitazioni in corso di validità (guida alpina, tecnico CNSAS, istruttore subacqueo, etc), escluse altre prestazioni, cadauna (bollo solo se oltre i € 77,47): € 40,00.= +€2,00 bollo

RITENUTO, per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 allo studio medico più sopra individuato del servizio concernente n. 02 visite mediche per volontari di protezione civile, comprendenti accertamenti specialistici, test più sopra dettagliati ed esami ematochimici, per una spesa complessiva di € 202,00.= di cui € 200,00 corrispettivo ed € 2,00.= imposta i bollo;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare copertura nel Bilancio Comunale di Previsione 2020-2022 come segue:

Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.
11011.03.109412000 Spese per monitoraggio sanitario volontari protezione civile.	2020

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere

speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il servizio inerente l'espletamento di n. 02 visite sanitarie per n. 02 nuovi iscritti al Gruppo comunale di volontari di protezione civile allo STUDIO MEDICO BOSCO TOTIS con sede in Piazza 2 maggio 1945 n. 2 – 33058 S. Giorgio di Nogaro (UD) - Partita IVA 02692010305 - per l'importo di complessivi € 202,00.= (di cui € 200,00.= corrispettivo + € 2,00.= imposta di bollo) accettando il preventivo di spesa in data 12/03/2020, ritenuto congruo;

2. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto corrente di cui trattasi è il seguente:

euro	fonti di finanziamento
------	------------------------

202,00	fin.5	fondi propri anno corrente
202,00	totale spesa in conto capitale	

3. **DI PROCEDERE a IMPEGNARE** la spesa relativa a € 202,00.= per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

nr. riga	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.
1	202,00	11011.03.109412000 Spese per monitoraggio sanitario volontari protezione civile.	2020
	202,00	totale	

Soggetto / Sede legale:	STUDIO MEDICO BOSCO TOTIS con sede in Piazza 2 maggio 1945 n. 2 – 33058 S. Giorgio di Nogaro (UD)
Codice fisc. /P.I.:	02692010305
CIG:	ZBD2C7302E

4. **DI DARE ATTO**, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all'esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l'anno;

5. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 109412000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2020	202,00	2020	202,00
TOTALE:		202,00	TOTALE:	202,00

6. **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
7. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente.
8. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
10. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

11. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
12. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
14. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 16/03/2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -